

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 1 marzo 2000, n. 060/Pres.

Regolamento concernente le disposizioni per le modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale del commercio, di cui all'articolo 10 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8

Art. 1

(Composizione)

1. L'Osservatorio regionale del commercio, istituito ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, è un organismo permanente ed è composto dai soggetti individuati al comma 2 dell'articolo 10 medesimo.

2. Il rappresentante degli ordini professionali, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l), della legge regionale 8/1999, viene scelto tra gli iscritti agli albi o ordini professionali dei commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro.

3. Alla costituzione dell'Osservatorio regionale del commercio si provvede ogni cinque anni con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione giuntale.

Art. 2

(Funzionamento)

1. Per la validità delle riunioni dell'Osservatorio regionale del commercio è richiesta la presenza di almeno otto componenti.

2. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei Conti). Il voto di astensione non viene mai computato.

3. Ai fini della validità della riunione, è necessaria la presenza dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b) e c) della legge regionale 8/1999.

4. Ogni voto contrario deve essere motivato e deve venire espressamente riportato nel verbale, da redigersi per ogni seduta.

Art. 3
(Competenze)

1. L'Osservatorio regionale del commercio svolge le funzioni di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 8/1999.

2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 8/1999, nelle more della realizzazione del sistema informatizzato di rilevazione ed elaborazione dati, il monitoraggio della rete regionale distributiva al dettaglio avviene a mezzo di raccolta di dati cartacei oppure utilizzando sistemi informatizzati già attivi presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o altri organismi pubblici.

Art. 4
(Pareri)

1. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 2, il parere di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 8/1999, deve essere espresso a voto palese.

2. Il parere di cui al comma 1 deve fare riferimento ai vigenti parametri urbanistici e va reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge regionale 8/1999.